

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 15 FEBBRAIO 2017

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza.

Art. 2

(Funzioni delle Commissioni)

- 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni di studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
- A) Fornire una risposta concreta all'esigenza comune a tutti gli iscritti di confronto, studio ed approfondimento su tematiche di interesse comune e di supporto all'esercizio dell'attività professionale;
- B) promuovere e produrre progetti formativi tali da garantire all'iscritto l'assolvimento della attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali;
- C) coadiuvare il Consiglio nell'attività di tutela professionale a favore dei propri iscritti, sia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, sia nei confronti dei terzi, al fine di mantenere alto il decoro della categoria e della professione esercitata
- D) fornire pareri al Consiglio ed agli iscritti, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso;
- E) trattare, anche attraverso convegni, seminari, scritti o altre opere comunque denominate, argomenti di interesse per la Categoria.
- 2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata da uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 3

(Composizione e durata delle Commissioni)

- 1. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza;i
- 2. Il Consiglio delibera l'istituzione delle Commissioni di Studio con l'obiettivo di avere un supporto nell'attività di formazione, informazione e produzione di documenti su materie specifiche oggetto dell'attività professionale.
- 3. Il Consiglio delibera la composizione delle Commissioni previa valutazione ed approvazione delle manifestazioni di disponibilità pervenute dagli iscritti all'Albo.
- 4. Il Consiglio delibera la nomina dei Consiglieri Delegati per ciascuna Commissione e ne fissa il relativo numero;
- 5. Il Consiglio può sostituire o integrare i componenti in qualsiasi momento.
- 6. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una data inferiore.

Art. 4

(Riunioni delle Commissioni)

- 1 Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine;
- 2 Le Commissioni sono convocate dal/dai Consiglieri delegati utilizzando la bozza di convocazione allegata al presente regolamento nella quale sarà indicato l'ordine del giorno della riunione:
- 3 La riunione viene presieduta dai Delegati del Consiglio che possono procedere, se lo riterranno utile, alla redazione di un sintetico verbale della discussione ed alla nomina di un Presidente e di un segretario della Commissione;
- 4 Prima dell'inizio di ogni riunione i Consiglieri delegati accerteranno le presenze dei componenti attraverso la sottoscrizione di un foglio presenze;

Art. 5

(Funzionamento delle Commissioni)

- 1 Ciascun componente può proporre un tema ai Delegati del Consiglio attraverso la formulazione di una proposta di lavoro.
- 2 La proposta di lavoro viene quindi sottoposta alla Commissione che delibererà in ordine ai modi ed ai tempi per Il lavoro;
- 3 La Commissione, portati a termine i lavori nei tempi fissati, per il tramite dei Consiglieri Delegati sottopone gli stessi all'approvazione del Consiglio ai fini dell'espressione del necessario parere e dell'individuazione dei mezzi di pubblicazione e diffusione;
- 4 Tutti i lavori prodotti dalle Commissioni potranno essere utilizzati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per:
 - Convegno di presentazione dei lavori;
 - Documento pubblicato sul sito dell'Ordine;
 - · Documento diffuso a tutti gli Ordini di Italia;
 - Pubblicazione dei lavori;
 - Organizzazione di giornate di studi a tema;

Art. 6

(Delegati del Consiglio)

- 1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati per ciascuna Commissione di Studi.
- 2. I Delegati hanno il compito:
 - a) di convocare le riunioni della Commissione;
 - b) di seguire e coordinare le riunioni ed i lavori deliberarti;
 - c) di riferire periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione di studio;
 - d) di illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni portate a compimento ai fini dell'approvazione;
 - e) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle commissioni.
- 3. Nel caso in cui i Delegati del Consiglio non possano presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera e) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 7

(Spese di funzionamento)

- 1. La partecipazione ai lavori delle Commissioni sia dei componenti che dei Consiglieri Delegati è a titolo gratuito e non è previsto nessun rimborso spese;
- 2. Eventuali spese per il funzionamento delle stesse saranno a carico dell'Ordine sempre che preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.

Art. 8

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

- 1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
- 2. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 9

(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)

- 1. Il sito dell'Ordine rende noto l'istituzione delle Commissioni ed i relativi componenti ed indica il termine entro il quale gli iscritti possono manifestare la propria disponibilità a partecipare ai lavori;
- 2. Le nomine sia di Consigliere delegato che di componente sono deliberate dal Consiglio e devono essere comunicate in forma scritta a cura della Segreteria dell'Ordine.
- 3. Con la partecipazione alla riunione di insediamento ciascun componente accetta la carica ed il presente regolamento
- 4. Le dimissioni dagli incarichi, conferiti come sopra, devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.
- 5. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.
- 6. In caso di ripetute ed ingiustificate assenze dai lavori delle Commissioni il Consiglio dell'Ordine può procedere alla cancellazione d'ufficio

Art. 10 (*Crediti formativi*)

La partecipazione a ciascuna riunione delle Commissioni attribuisce ad ogni iscritto un credito formativo per ciascuna riunione con un limite massimo di annuale dieci crediti.